

## Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del cratere

***Determina n. 150 del 25/11/2013***

***Approvazione spesa per perizia di variante relativa ad  
"Intervento di riparazione della Casa Comunale di Villa S. Angelo"***

**TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE DEI COMUNI DEL CRATERE -  
CONTABILITA' SPECIALE 5731**

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

**Visto** il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

**Visto** l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;


**Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile";

**Visto** il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

**Visto** il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

**Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012";



**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di L'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;


**Considerato** che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

**Visto** il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

**Visto** l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Vista** la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

**Visto** il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;



**Visto** il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

**Visto** l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

**Visto** il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

**Ritenuto** che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

**Visto** l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;


**Vista** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

**Visto** il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

**Visto** l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

**Considerato** il Decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione-Presidente Regione Abruzzo prot. 6050-U/UCR avente ad oggetto "Secondo programma interventi prioritari- Decreto 64/2011" con cui è approvata la spesa per l'intervento di ricostruzione della suddetta casa comunale per un importo complessivo di € 293.431,23, di cui € 240.455,96 quale importo di lavori a base d'asta;

**Atteso che** con la Deliberazione della Giunta Comunale di Villa Sant'Angelo n. 50 del 21/12/2012 è stato approvato il progetto definitivo-Esecutivo di "Riparazione e rafforzamenti localizzati dell'edificio comunale di Villa S. Angelo" per un importo complessivo da quadro economico di € 293.431,23;



**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico del Comune di Villa S. Angelo n. 5 del 27/02/2013 con cui viene aggiudicato ed approvato il verbale di gara per i lavori di “riparazione e rafforzamenti localizzati dell’edificio comunale di Villa S. Angelo”;

**Visto** che con nota prot. 1683 del 04/09/2013 del Comune di Villa S. Angelo sono stati inviati all’USRC gli atti di gara tra cui la nota di “aggiudicazione gara ed adempimenti conseguenti”, prto. N. 501/VI/25 del 01/03/2013 e copia del contratto di appalto dei lavori di riparazione e rafforzamenti localizzati dell’edificio comunale di Villa Sant’Angelo-rep. N. 47 del 07/08/2013;

**Atteso che** a seguito dell’espletamento delle procedure di gara , ed a seguito della conseguente rimodulazione del QTE relativo al progetto definitivo-esecutivo, l’importo trasferibile ammontava ad € 257.745,83;

**Richiamata** la propria Determina n. 109 del 04/10/2013 con cui sono state formalizzate l’approvazione della spesa e la copertura economico-finanziaria per la realizzazione degli interventi in questione per un importo complessivo di € 257.745,83 (IVA e spese tecniche comprese);

**Considerato** che con nota prot. n. 2020/VI/04 del Comune di Villa Sant’Angelo acquisita dall’USRC con prot. 2013 del 24/10/2013, è stata trasmessa all’USRC la “Perizia di variante lavori municipio”;

**Richiamato** l’art. 2 della determina dell’USRC n. 109 del 04/10/2013 in cui si precisa che “l’impiego delle economie di gara per perizie di variante, deve essere preventivamente autorizzato dallo scrivente”;

**Considerata** la “Perizia di variante lavori municipio” trasmessa dal Comune di Villa Sant’Angelo con nota prot. n. 2020/VI/04 recepita dall’USRC con prot. 2013 del 24/10/2013, in cui si propone di utilizzare le somme derivanti dalle economie ottenute dal ribasso effettuato dalla ditta aggiudicataria sull’importo lavori a base di gara, per effettuare lavorazioni aggiuntive consistenti in opere di risanamento necessarie a mantenere efficienti gli interventi di rafforzamento già realizzati;

**Tenuto conto** che il computo metrico estimativo derivante dall’aggiunta delle lavorazioni oggetto di variante ammonta ad un totale pari ad € 258.573,49 (di cui € 240.473,35 quale importo dei lavori ed € 18.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

**Considerata** l’istruttoria effettuata dall’area tecnica e della programmazione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere finalizzata alla valutazione della documentazione inerente inoltrata dal Comune di Villa Sant’Angelo e conclusasi in data 13/11/2013;

**Visto** l’articolo 1 , comma 3, del decreto n. 48 del 14 marzo 2013 del titolare della gestione stralcio di cui al DPCM del 10 ottobre 2012 che, al fine di provvedere al pagamento degli oneri relativi agli interventi di riparazione della casa comunale di Villa S. Angelo ha trasferito all’ Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere l’ importo di € 293.431,23;

**Vista** la documentazione trasmessa dal Titolare della gestione stralcio 5281 (nota n. 1314 del 16/04/2013) inerente il pagamento degli oneri relativi agli interventi di riparazione della casa comunale di Villa S. Angelo di cui alla voce 13, della Tabella C del *dossier informativo* allegato alla Relazione trasmessa dal Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 67-bis, comma 4, del decreto legge n. 83/2012;



**Considerato** che dall'esame della documentazione trasmessa sussistono, al momento, le condizioni per provvedere all'approvazione della perizia di variante summenzionata e del relativo QTE rimodulato per un importo di € 290.540,09 (Iva e spese tecniche comprese);

**Tenuto conto** che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731 - da parte del titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, la somma di euro 293.431,23 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori di riparazione e rafforzamenti localizzati dell'edificio comunale di Villa S. Angelo, codice di finalizzazione **DiSET48CIart1c2**, e che **vi è capienza**;

## DISPONE

### Art. 1

(Copertura economico-finanziaria)

Si approva la perizia di variante relativa agli interventi di "riparazione e rafforzamenti localizzati dell'edificio comunale di Villa S. Angelo" ed il relativo Quadro Tecnico Economico rimodulato per un importo di **Euro 290.540,09** (diconsi duecentonovantamilacinquecentoquaranta/09)

### Art. 2

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi **euro 290.540,09**, di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità di euro 293.431,23 relativa agli interventi di "riparazione e rafforzamenti localizzati dell'edificio comunale di Villa S. Angelo" (finalizzazione dei fondi ex decreto n. 48 del DiSET, Capo I, art. 1, comma 2, CodFinalizzazione: DiSET48CIart1c2) trasferita all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere con decreto n. 48 del 14 marzo 2013.

### Art. 3


(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui all'art. 1, è tenuto a trasmettere, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

### Art. 4

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a



quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

Fossa, 25/11/2013



U. S. C. Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere  
Dott. Paolo Esposito